



AVVISO AI CITTADINI

Manutenzione vegetazione e siepi private, taglio dei rami sporgenti sulle strade pubbliche e ad uso pubblico

PREMESSO che talvolta si rileva la presenza di **siepi, rami e piante sporgenti sulle vie pubbliche e sulle vie private soggette al pubblico transito**, a dimora nei giardini o in aree incolte o boscate di proprietà privata, **che invadono le sedi stradali e che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali**, specchi parabolici e/o di impianti di illuminazione pubblica, così interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale;

CONSIDERATO il rischio potenziale di caduta delle piante in stato deperente o inclinate, presenti sulle ripe a monte e a valle delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, causando, anche l'impedimento del regolare deflusso delle acque nei fossati laterali e con ciò creando possibili allagamenti delle stesse;

VERIFICATA la necessità di **mantenere puliti i cigli, le ripe, le aree ed i fossi d'acqua lungo le strade pubbliche e/o ad uso pubblico**, al fine di impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale ivi prevenendo la caduta di massi o di altro materiale sul sedime viario;

CONSIDERATO che:

- l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di adeguata visibilità;
- le citate condizioni di sicurezza possono essere garantite mediante interventi di manutenzione a carico dei proprietari delle aree interessate qualora se ne presenti la necessità, soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse che maggiormente espongono gli utenti a rischio di incidente;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria dei terreni adiacenti il fronte stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale;

RITENUTO utile, al fine di prevenire potenziali situazioni di rischio per la sicurezza viaria, veicolare e pedonale nel territorio comunale, di portare a conoscenza dei proprietari o conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico, la necessità di provvedere mediante interventi di taglio ovvero di riduzione e riequilibrio degli alberi e della vegetazione esistente nei predetti terreni o aree;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 ed in particolare gli articoli 15 "Atti vietati", 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", 18 "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", 29 "Piantagioni e siepi" e 31 "Manutenzione delle ripe" con il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

RICHIAMATI gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti il confine stradale così come definito dall'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e le relative sanzioni per comportamenti omissivi (sanzione pecuniaria da 43 euro a 173 euro e sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi);

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

VISTI gli articoli 892 "Distanze per gli alberi", 893, 894, 896 del Codice Civile;

SI RACCOMANDA

a tutti i proprietari o conduttori dei fondi confinanti con strade provinciali, comunali, consorziali, vicinali e private gravate da uso pubblico situate nel territorio del Comune di Monsampolo del Tronto, di provvedere periodicamente a:

- **potare regolarmente le siepi (o ogni altro tipo vegetazione)** radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante o che impediscono od ostacolano il libero transito dei pedoni sui marciapiedi, obbligandoli a percorrere il cammino a piedi lungo la sede carrabile in situazione di pericolo;
- **tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale** o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada. **Deve comunque, essere assicurata la transitabilità a veicoli di altezza fino a metri 4,50;**
- **rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali** e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;**
- **adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**
- **mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale**, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade** in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

Si ricorda, altresì, che:

- in caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di legge, gli Organi di Polizia stradale provvederanno anche ai sensi dell'art. 211 del Codice della Strada e cioè alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

I predetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi dovranno essere effettuati costantemente durante l'intero anno, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, in modo da non creare turbative e pericolo per la circolazione stradale e pedonale.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente ad effettuare gli interventi summenzionati, tutti gli organi di Polizia Stradale sono invitati a rilevare le violazioni e ad irrogare le previste sanzioni unite a quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e relativo addebito di spese in caso di inottemperanza.

dalla Sede Municipale, 08/04/2021

Il Responsabile della Polizia Locale
(Sindaco)

Massimo Narcisi